
PROCEDURA
Gestione delle Segnalazioni Whistleblowing
Reati ex D.Lgs.n.231/2001 e violazioni del Modello Organizzativo
- Protezione delle persone segnalanti ai sensi del D.Lgs.n.24/2023 -

Approvazione: Consiglio di Amministrazione

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA | 3 |
| 1.1 Finalità | 3 |
| 1.2 Destinatari | 3 |
| 1.3 Attuazione | 4 |
| 1.4 Revisioni | 4 |
| 2 RIFERIMENTI | 5 |
| 2.1 Normativa | 5 |
| 2.2 Definizioni | 5 |
| 3 MODALITA' OPERATIVE | 7 |
| 3.1 Gestione delle Segnalazioni | 7 |
| 3.1.1 Oggetto delle Segnalazioni | 7 |
| 3.1.2 Canale interno di Segnalazione | 7 |
| 3.1.3 Trattamento delle Segnalazioni..... | 8 |
| 3.1.3.1 Ricezione e Notifica | 8 |
| 3.1.3.2 Valutazione di procedibilità | 8 |
| 3.1.3.3 Valutazione di ammissibilità | 9 |
| 3.1.3.4 Istruttoria | 9 |
| 3.1.3.5 Conclusione..... | 10 |
| 3.1.3.6 Archiviazione..... | 10 |
| 3.2 Informativa Periodica | 10 |
| 3.3 Conservazione | 11 |
| 3.4 Trattamento dei dati ai fini privacy | 11 |
| 4 ARCHIVIAZIONE e CONSERVAZIONE | 13 |

PREMESSA

Auxilia s.p.a. è “Impresa strumentale” della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive modificazioni e integrazioni ed è soggetta a direzione e coordinamento della Fondazione medesima che ne detiene il controllo.

Auxilia s.p.a. agisce nel rispetto dei principi di legalità e correttezza e nel rispetto del dovere di riservatezza, così come previsto dal Codice Etico e Comportamentale adottato dalla Società nell’esercizio della propria autonomia gestionale, in coerenza e sulla base dei principi e delle regole di comportamento definiti dalla Fondazione controllante, adeguati, ove necessario, alle proprie attività caratteristiche.

Sulla base degli indirizzi forniti dalla Fondazione volti a promuovere la complessiva coerenza di approccio preservando al contempo l’autonomia decisionale della Società, ha adottato un Modello organizzativo di gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, per la cui efficace attuazione possono essere presentate segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del medesimo decreto o di violazioni del Modello organizzativo, da persone segnalanti, che in buona fede e sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengono essersi verificate o potersi verificare.

1.1 Finalità

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare le attività di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni su informazioni relative a violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e Comportamentale e del Modello organizzativo della Società, come previsto dal Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (Decreto Whistleblowing).

La procedura è finalizzata a dare attuazione al suddetto Decreto, disciplinando la gestione delle segnalazioni specificamente effettuate ai sensi di tale normativa che, per la parte rilevante per la Società, prevede, in sintesi:

- un regime di tutela, tra cui il divieto di ritorsioni, verso la persona che segnala informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o violazioni del Codice Etico e Comportamentale e del Modello organizzativo adottato dalla Società, ai sensi del medesimo Decreto; le tutele sono estese anche a ulteriori specifiche categorie di soggetti aventi un rapporto qualificato con il segnalante;
- l’istituzione di un canale di segnalazione interno alla Società per la trasmissione di segnalazioni che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

1.2 Destinatari

Possono effettuare una segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing e, quindi, beneficiare delle relative tutele: gli azionisti, i componenti degli Organi della Società e il personale della Società, ivi inclusi lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari, stagisti o tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società, anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso) nonché lavoratori o collaboratori di soggetti fornitori di beni, servizi e opere che prestano la propria attività presso la Società.

1.3 Attuazione

La Società ha inteso assicurare l'efficace attuazione della gestione delle segnalazioni attraverso la distribuzione e conoscenza della Procedura, e dei relativi strumenti di supporto, da parte di tutti i Destinatari.

La presente procedura, parte integrante del Modello Organizzativo, è resa disponibile in "formato elettronico" nel sito internet <https://www.fondazionecariparo.it/>

1.4 Revisioni

| N° Rev. | Data rev. | Note |
|---------|------------|------------------------------|
| 1.0 | 15/12/2023 | PV CA n.97 - Prima emissione |
| | | |
| | | |
| | | |

2 RIFERIMENTI

2.1 *Normativa*

Normativa esterna

- D.lgs. n.153/1999 “Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461” e s.m.i. [per quanto applicabile alle società strumentali]
- D.Lgs. n. 81/2008 “Sicurezza e Salute dei Lavoratori” e s.m.i.
- D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- Regolamento (UE) 2016/679 “General Data Protection Regulation (GDPR)”
- D.lgs. n.196/2003 in materia di “Codice in materia di Protezione dei Dati Personali” e s.m.i.
- D.lgs. n.231/2001 in materia di “Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche” e s.m.i.
- D.Lgs.n.24/2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recate disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2.2 *Definizioni*

“Canale interno” di Segnalazione o Piattaforma Informatica: strumento informatico utilizzato per la gestione delle Segnalazioni.

“Contesto lavorativo ex Decreto Whistleblowing”: contesto in cui il Segnalante ha svolto attività lavorativa o professionale presente o passata in ragione della quale ha appreso Informazioni sulla violazione e nel cui ambito potrebbe subire ritorsioni, ai sensi di quanto previsto nel Decreto Whistleblowing.

“Decreto Whistleblowing”: D. Lgs. n. 24/2023 recante attuazione della Direttiva (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 23/10/2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

“Informazioni sulla violazione”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, nonché elementi volti a occultare le Violazioni. Non sono ricomprese nelle Informazioni sulle violazioni le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

“Linee Guida ANAC”: documento approvato con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: Organismo, previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di promuoverne l'aggiornamento e al quale è affidata la gestione delle Segnalazioni.

“Organo Competente”: Organo al quale compete l'adozione delle sanzioni ai sensi del sistema disciplinare del Modello 231/2001.

“Persona Coinvolta”: persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o comunque come persona implicata nella Violazione segnalata.

“Persona/e tutelata/e nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione”: Segnalante che effettua una Segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, Facilitatore, Persone del medesimo contesto lavorativo, Colleghi di lavoro del Segnalante, Enti di proprietà del Segnalante, Enti presso il quale il Segnalante lavora, Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, facendo rinvio alle definizioni contenute nell’art.3 del citato Decreto.

“Personale”: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari, stagisti o tirocinanti.

“Riscontro”: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

“Ritorsione”: a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

“Segnalante”: soggetto che effettua la segnalazione di una Violazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, cioè: gli azionisti, i componenti degli Organi della Società (anche quando esercitano in via di mero fatto funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza) e il personale, ivi inclusi lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari, stagisti o tirocinanti che prestano la propria attività presso la Società, anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico (se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso), nonché lavoratori o collaboratori di soggetti fornitori di beni, servizi e opere che prestano la propria attività presso la Società.

“Segnalazione/i”: comunicazione scritta o orale di Informazioni sulla violazione da effettuare attraverso il Canale interno che beneficia delle tutele accordate dal Decreto Whistleblowing, con esclusione delle fattispecie di cui all’art. 1, comma 2 del medesimo Decreto.

“Seguito”: l’azione intrapresa dall’Organismo di Vigilanza per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

“Violazione/i”: condotta illecita rilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, o violazione del Codice Etico e Comportamentale e del Modello Organizzativo adottato dalla Società, ai sensi del medesimo Decreto.

3 MODALITA' OPERATIVE

3.1 *Gestione delle Segnalazioni*

3.1.1 Oggetto delle Segnalazioni

Le Segnalazioni possono avere ad oggetto violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, del Codice Etico e Comportamentale e del Modello organizzativo della Società. La Procedura non si applica alle segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Il Segnalante deve indicare in modo circostanziato le condotte illecite, descrivendo elementi di fatto precisi e concordanti che integrano o possono integrare una Violazione rilevante ai sensi del Decreto Whistleblowing.

In particolare, deve chiarire e precisare:

- le generalità;
- le circostanze di tempo in cui si è verificato il fatto,
- le circostanze di luogo in cui si è verificato il fatto,
- la descrizione del fatto,
- la tipologia di rapporto giuridico con la Società,
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto a cui attribuire il fatto segnalato.

È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza sui fatti oggetto di Segnalazione, nonché sui soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Si precisa che le Informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti o omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto lavorativo.

Le Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime e, ove adeguatamente circostanziate, sono considerate e gestite come le altre Segnalazioni e godono delle medesime tutele, compatibilmente con il carattere anonimo delle stesse.

3.1.2 Canale interno di Segnalazione

Il Segnalante deve effettuare la Segnalazione in forma scritta utilizzando la Piattaforma Informatica (<https://fondazionecariparo.integrityline.com/>) adottata dalla Società e accessibile dal sito internet e dalla intranet.

In alternativa il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione in forma orale, sempre tramite la Piattaforma, utilizzando l'apposita funzionalità che consente la registrazione di un messaggio vocale e il contestuale caricamento del file generato all'interno del canale interno al fine di sottoporre lo stesso all'Organismo di Vigilanza.

Al Segnalante viene inoltre garantita la possibilità di chiedere all'Organismo di Vigilanza un incontro diretto, che deve essere dallo stesso fissato entro un termine ragionevole.

La Piattaforma Informatica adottata assicura:

- l'attribuzione di un codice progressivo univoco alla Segnalazione;
- la registrazione della data di ricevimento della Segnalazione;
- la registrazione dell'oggetto della Segnalazione;
- la separatezza tra il contenuto della Segnalazione e l'identità del Segnalante;
- la possibilità di effettuare anche Segnalazioni anonime.

Anche in caso di Segnalazione in forma orale, che prevede la registrazione di un messaggio vocale all'interno della Piattaforma Informatica, al Segnalante sarà rilasciato un codice progressivo univoco che consente di accedere alla Piattaforma Informatica per verificare lo stato della Segnalazione.

La Piattaforma Informatica è gestita con regole e misure di sicurezza volte a tutelare la riservatezza dell'identità della Persona tutelata, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Ove la Segnalazione pervenga a un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza e il Segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing (ad esempio invio di una busta che specifichi sull'involucro il carattere "riservato" della missiva o riporti la dicitura "whistleblowing") o tale volontà sia desumibile dalla comunicazione effettuata (ad esempio comportamenti concludenti del Segnalante), questa è considerata "Segnalazione whistleblowing" e deve essere trasmessa entro **7** giorni dal suo ricevimento all'Organismo medesimo, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante, ove possibile in base alla modalità di comunicazione utilizzata. L'Organismo di Vigilanza provvede a inserire la Segnalazione nella Piattaforma Informatica. Colui che avesse erroneamente ricevuto tale comunicazione dovrà garantire la riservatezza delle informazioni apprese.

3.1.3 Trattamento delle Segnalazioni

L'Organismo di Vigilanza riceve e analizza la Segnalazione, provvedendo a darvi Seguito nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni verifica e approfondimento ritenuto opportuno.

L'Organismo di Vigilanza svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione, potendo avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne della Società quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, nonché di consulenti esterni, garantendo, in ogni caso, la tutela della riservatezza delle Persone Tutelate.

Le attività in cui si articola il processo di gestione delle Segnalazioni sono: ricezione e notifica, valutazione di procedibilità, valutazione di ammissibilità, istruttoria, conclusione e archiviazione.

3.1.3.1 Ricezione e Notifica

L'Organismo di Vigilanza riceve le Segnalazioni, rilasciando al Segnalante una notifica e avviso di ricevimento della Segnalazione entro **7** giorni dal ricevimento.

3.1.3.2 Valutazione di procedibilità

L'Organismo di Vigilanza valuta preliminarmente la procedibilità della Segnalazione, verificando la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per effettuare la Segnalazione. In particolare,

verifica che il Segnalante sia un soggetto legittimato ad effettuare la Segnalazione e che l'oggetto della stessa rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina.

Nei casi di improcedibilità l'Organismo dispone l'archiviazione della segnalazione (cfr. paragrafo 3.1.3.6). In caso contrario, l'Organismo procede all'analisi dell'ammissibilità della Segnalazione (cfr. paragrafo 3.1.3.3).

3.1.3.3 Valutazione di ammissibilità

L'Organismo di Vigilanza valuta inammissibile la Segnalazione se questa:

- i. non indica le circostanze di tempo e luogo, non descrive i fatti oggetto di segnalazione e l'Ente in cui essi sono avvenuti, o tali indicazioni abbiano contenuto talmente generico da non consentirne la comprensione;
- ii. non indica la descrizione delle modalità con cui il Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- iii. è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- iv. ha ad oggetto contestazioni o rivendicazioni legate esclusivamente ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- v. vengono prodotti esclusivamente documenti che non integrano una vera e propria Segnalazione di Violazioni.

Nei casi di inammissibilità l'Organismo dispone l'archiviazione della segnalazione (cfr. paragrafo 3.1.3.6). In caso contrario, l'Organismo procede all'analisi nel merito del contenuto della Segnalazione, effettuando l'istruttoria (cfr. paragrafo 3.1.3.4).

3.1.3.4 Istruttoria

L'Organismo di Vigilanza dà diligente Seguito alla Segnalazione avviando l'istruttoria e garantendo che le verifiche sui fatti segnalati siano svolte nei tempi previsti e nel rispetto dei principi di riservatezza, obiettività, competenza e diligenza professionale, con il supporto, ove necessario, delle funzioni specialistiche competenti.

L'Organismo di Vigilanza provvede a garantire:

- il mantenimento di interlocuzioni con il Segnalante, richiedendo, se necessario, documenti e informazioni integrative¹ e/o audizioni alle Aree/Uffici della Società o a soggetti esterni competenti per l'oggetto delle materie trattate nella Segnalazione (ad esempio per l'acquisizione di documentazione), e/o a consulenti per necessità di investigazione specifiche e specialistiche;
- la conclusione delle verifiche, mantenendo traccia delle motivazioni nei casi di archiviazione della Segnalazione, secondo quanto meglio dettagliato nel paragrafo "Archiviazione" del presente documento, cui si rinvia;
- l'informativa sugli esiti delle valutazioni effettuate secondo quanto indicato nel paragrafo "Conclusione" del presente documento, cui si rinvia.

¹ Ove la Segnalazione non sia adeguatamente circostanziata l'Organismo di Vigilanza può chiedere elementi integrativi al Segnalante. Tale richiesta è rimessa al prudente apprezzamento dell'Organismo di Vigilanza e non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una Segnalazione completamente deficitaria: sul Segnalante incombe, in via principale, l'onere di una precisa descrizione del fatto che intende portare all'attenzione della Società a tutela della relativa integrità.

Nel caso in cui il Segnalante non fornisca alcun recapito o non si identifichi, l'interlocuzione con l'Organismo di Vigilanza è consentita unicamente accedendo all'apposita sezione della Piattaforma Informatica con il proprio codice identificativo e password.

3.1.3.5 Conclusioni

L'Organismo di Vigilanza, in esito dell'attività istruttoria svolta, assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, se del caso, la Segnalazione (cfr. paragrafo 3.1.3.6) o riferendo tempestivamente all'Organo Competente le inosservanze e violazioni ritenute fondate per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare o per le iniziative ritenute opportune.

L'Organismo di Vigilanza informa il Segnalante dell'esito delle attività istruttorie entro **3** mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro **3** mesi dalla scadenza del termine di **7** giorni dalla presentazione della Segnalazione comunicando al Segnalante, in alternativa:

- l'avvenuta archiviazione della Segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta e/o l'attività che intende svolgere, in quest'ultimo caso comunicandone al termine anche il successivo esito finale.

In caso di istruttoria particolarmente complessa, l'Organismo, entro il medesimo termine, può fornire un riscontro interlocutorio, comunicando le informazioni relative allo stato di avanzamento dell'istruttoria e le attività da intraprendere. In tale caso, gli esiti saranno comunicati al Segnalante una volta terminata l'istruttoria.

3.1.3.6 Archiviazione

L'Organismo di Vigilanza provvede ad archiviare la Segnalazione nei seguenti casi:

- improcedibilità della Segnalazione;
- inammissibilità della Segnalazione;
- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far ritenere che l'illecito denunciato si sia effettivamente verificato;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede;
- il Segnalante abbia omesso di fornire i chiarimenti/le delucidazioni richiesti/e necessari alla conclusione dell'istruttoria.

L'Organismo di Vigilanza archivia la Segnalazione, tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione.

In caso di improcedibilità o inammissibilità della segnalazione (cfr. paragrafi 3.1.3.2 e 3.1.3.3) o qualora dall'esito dell'istruttoria emerga che questa non presenta i requisiti per configurarsi come Segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, ma vi sia comunque la competenza dell'Organismo a gestirla, questa viene trattata secondo le modalità definite nel Codice Etico e Comportamentale e nella Parte Generale del Modello Organizzativo (rif. paragrafo "Comunicazioni").

3.2 *Informativa Periodica*

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione in relazione all'esito delle attività svolte ai sensi della presente procedura e alle Segnalazioni ricevute (e la relativa valutazione condotta) nell'ambito della relazione annuale sull'attività svolta nel periodo di riferimento.

3.3 Conservazione

L'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le Segnalazioni ricevute, assicurando la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

Vengono sempre garantiti la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e delle persone coinvolte.

I documenti in formato elettronico e i messaggi registrati oralmente sono conservati all'interno della Piattaforma Informatica, protetta da credenziali di autenticazione conosciute dall'Organismo di Vigilanza.

La documentazione in originale, cartacea e/o informatica deve essere conservata per non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, salvo i casi di procedimenti giudiziari avviati/in corso.

Quando, su richiesta del Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con i componenti dell'Organismo di Vigilanza, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata mediante registrazione nella Piattaforma Informatica oppure mediante verbale. Il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Il verbale viene successivamente inserito nella Piattaforma Informatica a cura dell'Organismo di Vigilanza.

3.4 Trattamento dei dati ai fini privacy

Nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni è tutelato il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni, ai sensi della legge vigente e delle procedure adottate dalla Società in materia di privacy.

La Società garantisce che il trattamento dei dati personali avvenga in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del dovere di riservatezza e comunque in base alle specifiche regole previste dalla normativa vigente.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati senza indugio.

In relazione agli obblighi informativi previsti dall'art. 13 GDPR si rimanda alle specifiche informative rese disponibili all'interno della Piattaforma Informatica.

Si evidenzia che la persona coinvolta o la persona menzionata nella Segnalazione, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della Segnalazione, non possono esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura proporzionata e necessaria – i diritti che normalmente il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati, quali il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello all'opposizione al trattamento). Dall'esercizio di tali diritti, infatti, potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante. In tali casi è altresì preclusa la possibilità per la persona segnalata o la persona menzionata di rivolgersi al titolare del trattamento, laddove ritengano che il trattamento che li riguarda violi suddetti diritti, nonché di proporre reclamo al Garante della privacy, in assenza di risposta da parte del titolare del trattamento.

4 ARCHIVIAZIONE e CONSERVAZIONE

| | |
|----------------------|--|
| DESCRIZIONE | <i>Segnalazioni</i> <i>Piattaforma informatica: https://fondazionecariparo.integrityline.com/</i> |
| RESPONSABILE | Organismo di Vigilanza |
| ARCHIVIO | e |
| CONSERVAZIONE | |

| | |
|----------------------|--|
| PERIODO | DI 5 anni |
| ARCHIVIAZIONE | e (a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione) |
| CONSERVAZIONE | |
